

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di ROVIGO

Verbale n. 23 del 16/12/2020

Parere del Revisore su proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Fabbisogno del personale triennio 2021- 2023".

IL REVISORE

viste le disposizioni in materia di assunzioni di personale e limiti di spesa e, in particolare:

- art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato;
- art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di personale;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 (cd. "Decreto attuativo") recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato", in vigore dal 20.4.2020;

vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto "circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni";

atteso che, in relazione a quanto dispone l'art. 4 (cfr. Tabella 1) del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 E e 1.999 abitanti (tra questi rientra il Comune di Bagnolo di Po), il "valore soglia" del rapporto della "spesa del personale" rispetto alle "entrate correnti" è pari al 28,6%;

vista che, in relazione a quanto prevede il succitato decreto ministeriale del 17.3.2020, il valore del rapporto "spese di personale/entrate correnti" relative agli ultimi tre rendiconti approvati è inferiore alla soglia indicata;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 2, del D.M. 14.3.2020, il quale dispone quanto segue: "A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- l'art. 5, comma 1, del D.M. 14.3.2020, il quale dispone quanto segue: "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 .

considerato che non emergono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

dato atto che, come precisato nella proposta di deliberazione in oggetto, le entrate dell'Ente permettono di garantire la copertura della spesa di personale e la spesa derivante dalla dotazione organica dell'ente rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296 (pari a € 327.974,61.=, compresi oneri e IRAP a al netto di aumenti contrattuali per CCNL successivi al 2004) e non supera il "valore soglia" del 28,6% del rapporto "spese di personale/entrate correnti" calcolato con riferimento al consuntivo 2018;

ASSEVERA

ai sensi degli art. 4 e 5 del D.M. 17.3.2020, che la proposta di deliberazione ad oggetto "*Fabbisogno di personale triennio 2021- 2023.*", è coerente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Treviso, 16/12/2020

Il Revisore del Conto

Dr.ssa Antonella Bettiol

